

Legge federale sull'applicazione provvisoria di trattati internazionali

Progetto

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 18 novembre 2003¹;

visto il parere del Consiglio federale del 18 febbraio 2004²,

decreta:

I

Gli atti normativi sottoelencati sono modificati come segue:

1. Legge del 21 marzo 1997³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione:

Art. 7b (nuovo) Applicazione provvisoria di trattati internazionali da parte del Consiglio federale

¹ Nel caso in cui l'Assemblea federale è competente per l'approvazione di un trattato internazionale, il Consiglio federale può decidere o convenire l'applicazione provvisoria di questo se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono.

² L'applicazione provvisoria termina se, entro sei mesi dall'inizio di questa, il Consiglio federale non sottopone all'Assemblea federale il disegno di decreto federale concernente l'approvazione del trattato in questione.

³ Il Consiglio federale notifica la fine dell'applicazione provvisoria agli Stati contraenti.

Minoranza (Forster, Briner, Büttiker, Dettling, Reimann)

^{1bis} Se il Consiglio federale intende applicare un trattato internazionale a titolo provvisorio è tenuto a informare tempestivamente le commissioni delle Camere competenti in materia di politica estera. Esso concede loro un termine di almeno 30 giorni per pronunciarsi. Se la commissione di una Camera solleva un'obiezione, l'applicazione provvisoria è respinta.

² e ³ *Stralciare*

¹ FF 2004 665

² FF 2004 ...

³ RS 172.010

2. Legge del 13 dicembre 2002⁴ sul Parlamento:

Art. 152 cpv. 3^{bis} (nuovo)

^{3bis} Il Consiglio federale consulta le commissioni competenti prima di applicare a titolo provvisorio un trattato internazionale la cui approvazione spetta all'Assemblea federale.

Minoranza (Forster, Briner, Büttiker, Dettling, Reimann)

2. Stralciare

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² La Conferenza di coordinamento dell'Assemblea federale ne determina l'entrata in vigore.

⁴ RS 171.10